



2024/2145

27.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2145 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2024

che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali basato su tre componenti principali: i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX).
- (2) Il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione. Tale scambio è generalmente avviato dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione contenente il numero di riferimento del documento di accompagnamento rilasciato dalla pertinente autorità competente partner. Affinché il sistema EU CSW-CERTEX possa compiere controlli e processi automatizzati, è necessario stabilire norme dettagliate per migliorare l'integrazione e l'allineamento delle procedure doganali e non doganali dell'Unione, in modo da consentirne un'effettuazione senza soluzione di continuità.
- (3) Tenuto conto delle varie decisioni amministrative delle autorità competenti partner, indicate nei documenti di accompagnamento, e dei diversi regimi doganali o della riesportazione per i quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati, è opportuno includere una tabella di norme nell'allegato I del presente regolamento. Detta tabella dovrebbe essere utilizzata come uno strumento di mappatura per allineare il pertinente regime doganale o la riesportazione alla rispettiva decisione amministrativa dell'autorità competente partner e viceversa, un processo noto come trasformazione operativa dei dati. La tabella dovrebbe contenere un elenco di tutti i regimi doganali, dei possibili status e delle decisioni amministrative indicate nei documenti di accompagnamento relativi a una formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, ad eccezione del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»). Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare il necessario scambio di dati con l'ICSMS in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione ⁽²⁾ al fine di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj).

- (4) Per razionalizzare la gestione dei dati nel processo di sdoganamento è essenziale che le autorità doganali e le autorità competenti partner abbiano la possibilità di scambiare e verificare automaticamente le informazioni necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione a seguito della presentazione di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione da parte di un operatore economico. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire che i dati doganali e non doganali siano compatibili trasformandone il formato o la struttura, ove necessario, senza modificarne il contenuto. Tale processo è noto come trasformazione tecnica dei dati. È necessario stabilire norme per la mappatura dei dati compresi nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁽³⁾ e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁽⁴⁾ e di quelli indicati all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514⁽⁵⁾.
- (5) Dal momento che il sistema EU CSW-CERTEX non può sempre mappare direttamente i significati esatti dei dati presentati nell'ambito di una formalità non doganale dell'Unione con quelli espressi nella rispettiva formalità doganale, è opportuno creare dati specifici intesi a risolvere tali discrepanze di mappatura. Tali dati specifici non dovrebbero essere giuridicamente integrati in alcuna formalità doganale o non doganale dell'Unione, in quanto né l'operatore economico né l'autorità doganale sono tenuti a trasmetterli. È invece necessario includere tali dati nel presente regolamento per assicurare l'allineamento e la conversione senza soluzione di continuità dei dati tra i regimi doganali e la riesportazione, da un lato, e le formalità non doganali dell'Unione, dall'altro.
- (6) L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce i diversi tipi di scambio di informazioni e le funzionalità che il sistema EU CSW-CERTEX deve consentire. È opportuno specificare ulteriormente le funzionalità che consentono di effettuare tali tipi di scambio di informazioni. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali funzionalità singolarmente o in combinazione tra loro, se necessario, per consentire l'espletamento completamente automatizzato delle formalità doganali e non doganali e qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che stabilisce formalità non doganali dell'Unione.
- (7) Una delle funzioni operative più importanti che il sistema EU CSW-CERTEX svolge per le amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri è lo scambio automatizzato delle informazioni richieste con i sistemi non doganali dell'Unione. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il recupero dei documenti di accompagnamento dai sistemi non doganali dell'Unione, la mappatura dei dati inclusi in tali documenti e la trasmissione di tali dati agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se necessario, tale processo dovrebbe essere ripetuto per consentire all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ricevere notifiche quando lo status di un documento di accompagnamento cambia in base a parametri specifici.
- (8) Per migliorare la precisione e l'affidabilità delle operazioni doganali e non doganali in tutta l'Unione e ridurre i rischi di frode e di falsificazione di documenti, è necessario istituire nel sistema EU CSW-CERTEX una funzionalità automatizzata intesa a verificare che le quantità dichiarate nelle dichiarazioni doganali e nelle dichiarazioni di riesportazione non superino le quantità autorizzate indicate nei documenti di accompagnamento. In caso di esito positivo delle verifiche automatizzate, i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero porre in riserva le quantità dichiarate e il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe trasmettere l'esito relativo alle quantità di merci poste in riserva agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se dalle verifiche automatizzate emergono discrepanze, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comunicare a tali ambienti i motivi per cui non sono state effettuate riserve.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (GU L, 2024/2104, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).

Quando la riserva ha esito positivo e le merci sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe recuperare le informazioni sulle quantità svincolate o riesportate dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e trasmetterle ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, che contrassegnano la quantità riservata come consumata. Al contrario, se le merci non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe seguire la stessa procedura e i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero registrare tali quantità come non riservate né consumate.

- (9) Per garantire l'integrità e il monitoraggio efficace del processo di sdoganamento delle merci, è opportuno prevedere che, a seguito di una modifica o di un invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, lo scambio di dati tra gli ambienti nazionali dello sportello unico e i sistemi non doganali dell'Unione sulle quantità aggiornate o ritirate di merci dovrebbe avvenire tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
- (10) Per garantire l'adattabilità e la reattività delle operazioni doganali in circostanze impreviste, le autorità doganali, in casi eccezionali e con piena responsabilità, dovrebbero essere in grado di disattivare le verifiche e le funzioni automatizzate svolte dal sistema EU CSW-CERTEX. Tale intervento dovrebbe consentire alle autorità doganali di dare istruzione al sistema EU CSW-CERTEX di modificare, accettare o rifiutare le quantità specifiche di merci indicate nel documento di accompagnamento. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe quindi poter trasmettere l'esito di tali interventi al rispettivo sistema non doganale dell'Unione, garantendo che tutte le modifiche siano adeguatamente documentate e comunicate.
- (11) La normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale può imporre alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione ogniqualvolta un documento di accompagnamento sia menzionato in una dichiarazione doganale. Per garantire il rispetto di tale requisito, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare il reperimento di tali informazioni dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e metterle a disposizione dei sistemi non doganali dell'Unione appropriati. Questa funzionalità dovrebbe inoltre consentire alle autorità doganali di modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse ai sistemi non doganali dell'Unione.
- (12) Per garantire un flusso di informazioni senza soluzione di continuità in tutti i sistemi doganali e non doganali dell'Unione, è opportuno che gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano chiedere un elenco specifico di documenti di accompagnamento ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione. Si dovrebbe pertanto prevedere una funzionalità che consenta agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane di chiedere e ricevere, tramite EU CSW-CERTEX, un elenco di documenti di accompagnamento, che rispondano se del caso a parametri specifici, e di ripetere tali richieste a determinate condizioni.
- (13) È necessario stabilire determinati dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX. Il regolamento (UE) 2022/2399 non pregiudica le disposizioni relative alle formalità doganali o alla normativa specifica dell'Unione diversa dalla normativa doganale di cui all'allegato dello stesso regolamento. Pertanto qualsiasi scambio di informazioni nei periodi di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avvenire in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ e alla pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

- (14) A norma del regolamento (UE) 2022/2399, la Commissione deve stabilire, ove opportuno, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali durante lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX. La Commissione è inoltre tenuta a stabilire le rispettive responsabilità delle autorità doganali, delle autorità competenti partner e della Commissione, che agiscono in qualità di contitolari a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, per il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, conformemente alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 ⁽⁷⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, quando le autorità doganali, le autorità competenti partner o la Commissione agiscono da sole nel trattamento di aspetti specifici dei dati personali e assumono pertanto una responsabilità indipendente per tale trattamento, tali soggetti dovrebbero essere identificati rispettivamente come «titolari del trattamento» o «titolare del trattamento». Al fine di mantenere un allineamento operativo e una comunicazione efficaci tra i contitolari del trattamento, è opportuno che la Commissione e i coordinatori nazionali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399, mantengano aggiornati le informazioni di contatto e i dati pertinenti per tali titolari del trattamento.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbero collaborare per definire le funzionalità e i requisiti tecnici di progettazione necessari per interconnettere gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e gli specifici sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399. Durante questo processo di collaborazione è necessario tener conto delle varie esigenze specifiche delle diverse autorità competenti partner. Inoltre, su richiesta degli Stati membri, è opportuno che la Commissione possa svolgere adeguate attività pilota che contribuiscano al buon funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX. Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per tale interconnessione al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme a sostegno delle esigenze e del calendario operativi per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, accordando particolare attenzione agli sviluppi informatici richiesti agli Stati membri prima di interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, considerando che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è un ambiente integrato e che EU CSW-CERTEX ne costituisce l'elemento centrale collegando i sistemi non doganali dell'Unione con i sistemi doganali nazionali, la Commissione dovrebbe garantire che ogni sistema interconnesso con EU CSW-CERTEX funzioni come previsto e che l'interconnessione sia pienamente operativa.
- (17) Poiché il sistema EU CSW-CERTEX è operativo dal 2017 e le specifiche tecniche sono già disponibili per le formalità e i sistemi non doganali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, la norma sulla disponibilità delle specifiche tecniche dovrebbe applicarsi unicamente alle nuove formalità e ai nuovi sistemi non doganali dell'Unione e solo a decorrere da due anni dalle date indicate in tale allegato.
- (18) I conferimenti di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2399 sono legati in modo strutturale e sostanziale, in quanto consentono rispettivamente di stabilire le responsabilità dei contitolari del trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, le norme per lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX, compresi i dati personali, e un programma di lavoro volto a garantire l'interoperabilità tra i sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane entro le date specificate nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399. Dato il loro allineamento strutturale e sostanziale, è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, combinare tali conferimenti di potere in un unico atto legislativo, eliminando in tal modo le ridondanze, razionalizzando il quadro giuridico e garantendo un approccio unificato alle operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema EU CSW-CERTEX.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 31 maggio 2024.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

FUNZIONALITÀ TECNICHE DEL SISTEMA EU CSW-CERTEX

Articolo 1

Individuazione delle procedure in ambito doganale e non doganale

1. Il sistema EU CSW-CERTEX effettua una trasformazione operativa dei dati abbinando i regimi doganali pertinenti e la riesportazione con la rispettiva decisione amministrativa o il rispettivo status indicati nei documenti di accompagnamento per una formalità non doganale dell'Unione, o viceversa, compresa la determinazione dell'applicabilità della gestione delle quantità, conformemente alle tabelle di norme di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di dati ai fini della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248.

Articolo 2

Mappatura dei dati tra i sistemi doganali e non doganali dell'Unione

Il sistema EU CSW-CERTEX abbina i dati identificati conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2514 a quelli specificati nel regolamento (UE) n. 952/2013 ed effettua una trasformazione tecnica di tali dati conformemente alle tabelle di mappatura dei dati di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Dati con procedure di mappatura indiretta

I dati nell'ambito delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 che non possono essere abbinati direttamente ai dati relativi a formalità doganali sono mappati utilizzando un dato specifico designato come «dato EU SWE-C».

Articolo 4

Uso delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX

Le funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX di cui al presente capo operano singolarmente o in combinazione tra loro per lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399.

*Articolo 5***Funzionalità di verifica della disponibilità**

1. Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento, il sistema EU CSW-CERTEX:
 - a) verifica che il documento di accompagnamento sia disponibile e lo recupera dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione;
 - b) trasforma i dati inclusi in tale documento di accompagnamento conformemente agli articoli 1, 2 e 3;
 - c) trasmette i dati, insieme al documento di accompagnamento originale, ove richiesto, all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in cui è stata presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione.
2. Se lo status di un documento di accompagnamento cambia in modo tale da incidere sull'individuazione delle procedure a norma dell'articolo 1, il sistema EU CSW-CERTEX esegue le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo automatizzato.

*Articolo 6***Gestione automatizzata della quantità**

1. Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento e tale dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, con applicazione di una gestione della quantità conforme all'allegato I del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX:
 - a) esegue le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
 - b) trasmette una verifica dai sistemi non doganali dell'Unione agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane confermando che le quantità specifiche di merci dichiarate nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione non superano quelle indicate nel documento di accompagnamento.
2. Se le verifiche di cui al paragrafo 1 hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica l'esito relativo alla riserva delle quantità e il contenuto del documento di accompagnamento agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
3. Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulla quantità svincolata o riesportata e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità sono considerate consumate.
4. Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulle quantità non svincolate e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità non sono considerate né riservate né consumate.
5. Se le verifiche di cui al paragrafo 1 non hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane il motivo del mancato inserimento di una riserva.

*Articolo 7***Modifica o invalidamento a posteriori della dichiarazione doganale**

Se una dichiarazione doganale è modificata in conformità dell'articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013 o invalidata in conformità dell'articolo 174 di tale regolamento e nella dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX riceve le informazioni sulla modifica o sull'invalidamento dai rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e le trasmette ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione per aggiornare o ritirare la quantità di merci consumate. Il riscontro sulle quantità aggiornate o ritirate è ritrasmesso agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.

*Articolo 8***Gestione manuale delle quantità**

1. In deroga all'articolo 6, le autorità doganali possono, sotto la loro piena responsabilità e in circostanze eccezionali, dare istruzioni al sistema EU CSW-CERTEX di omettere le verifiche automatizzate di cui al paragrafo 1 di tale articolo e di modificare, accettare o rifiutare, a seconda del caso, le quantità specifiche di merci descritte nei documenti di accompagnamento.
2. Il sistema EU CSW-CERTEX trasmette l'esito delle azioni di cui al paragrafo 1 al rispettivo sistema non doganale dell'Unione.

*Articolo 9***Funzionalità di accesso alle registrazioni**

1. Se la normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale impone alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione e in una dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento per tale formalità non doganale dell'Unione, il sistema EU CSW-CERTEX facilita il reperimento di tali informazioni aggiuntive dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e le mette a disposizione del pertinente sistema non doganale dell'Unione.
2. La funzionalità di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata dalle autorità doganali per modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse al sistema non doganale dell'Unione tramite il sistema EU CSW-CERTEX.

*Articolo 10***Richiesta di un elenco di documenti di accompagnamento**

1. Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, come richiesto.
2. Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede periodicamente un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, esso specifica il periodo per il quale è presentata tale richiesta. In tal caso il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, in conformità alla richiesta e per il periodo indicato.

*Articolo 11***Indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX e dispositivi di emergenza**

1. La Commissione informa immediatamente e senza indugio le autorità doganali e le autorità competenti partner di quanto segue:
 - a) l'eventuale indisponibilità programmata del sistema EU CSW-CERTEX o delle sue funzionalità;
 - b) l'indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX o di una delle sue funzionalità a causa di un guasto temporaneo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo scambio di formalità doganali e formalità non doganali dell'Unione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner avviene conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale.

CAPO II

PROTEZIONE DEI DATI*Articolo 12***Trattamento dei dati personali nell'ambito della contitolarità del trattamento**

1. Le seguenti attività di trattamento dei dati svolte dal sistema EU CSW-CERTEX rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento tra la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679:
 - a) la ricezione di dati personali provenienti dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e dai sistemi non doganali dell'Unione;
 - b) la trasformazione operativa e tecnica di dati personali a norma degli articoli 1, 2 e 3;
 - c) la trasmissione di dati personali trasformati agli ambienti nazionali dello sportello unico per i sistemi doganali o non doganali dell'Unione.
2. Nel trattare i dati personali i contitolari del trattamento si conformano ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

*Articolo 13***Trattamento dei dati personali al di fuori della contitolarità del trattamento**

1. La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) manutenzione del sistema e interventi di manutenzione urgente;
 - b) trasformazione operativa e tecnica dei dati personali in conformità della normativa doganale e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, fatta salva la trasformazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
2. Ciascuna autorità doganale è considerata responsabile del trattamento dei dati personali necessari per adottare decisioni sulle formalità doganali in conformità della normativa doganale.
3. Le autorità competenti partner sono considerate ciascuna titolare del trattamento dei dati personali necessari per espletare le formalità non doganali dell'Unione in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione.

*Articolo 14***Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner**

1. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
 - a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo del sistema EU CSW-CERTEX in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399;
 - b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali;
 - c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - d) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
 - e) assistere le autorità doganali e le autorità competenti partner nel rispondere alle richieste degli interessati, ove necessario.

2. Le autorità doganali hanno le seguenti responsabilità:
 - a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo dell'interconnessione tra il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399;
 - b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
 - c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - d) cooperare con le autorità di controllo nazionali nello svolgimento dei loro compiti;
 - e) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
 - f) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità competenti partner e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.
3. Ciascuna autorità competente partner ha le seguenti responsabilità:
 - a) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
 - d) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità doganali e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 15

Sicurezza del trattamento

1. La Commissione, previa consultazione delle autorità doganali e delle autorità competenti partner, attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti partner attuano misure organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento.
3. Le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono intese a:
 - a) garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la disponibilità e la continuità dei dati personali trattati, in conformità della legislazione pertinente;
 - b) proteggere i dati personali in loro possesso da trattamenti, perdite, usi, divulgazioni o accessi non autorizzati o illeciti;
 - c) limitare la divulgazione dei dati personali o l'accesso agli stessi ai destinatari previsti in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale pertinente per le specifiche formalità non doganali dell'Unione.
4. I contitolari del trattamento si notificano reciprocamente e si prestano assistenza in caso di incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali. Tali notifiche hanno luogo entro 48 ore dal momento in cui uno dei contitolari del trattamento viene a conoscenza dell'incidente di sicurezza.
5. In caso di violazione dei dati personali la Commissione notifica il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725.

6. I contitolari del trattamento si notificano comunque reciprocamente:
 - a) eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX;
 - b) eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento.

Articolo 16

Responsabilità dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati

1. In conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, le autorità competenti partner e le autorità doganali provvedono affinché gli interessati siano debitamente informati delle operazioni di trattamento effettuate nel quadro del presente regolamento e aggiornano di conseguenza la dichiarazione sulla protezione dei dati dei loro sistemi.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti partner provvedono affinché qualsiasi informazione e comunicazione agli interessati in merito ai loro diritti sia fornita in modo trasparente. La Commissione provvede affinché le autorità doganali e le autorità competenti partner dispongano delle informazioni richieste per fornire successivamente tali informazioni e comunicazioni agli interessati.
3. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner facilitano l'esercizio dei diritti degli interessati.
4. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner trattano le richieste degli interessati e cooperano senza indebito ritardo per trattarle e si prestano reciprocamente un'assistenza rapida ed efficiente.
5. Se un contitolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell'articolo 12, trasmette tale richiesta al contitolare del trattamento responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. La Commissione presta assistenza per individuare il contitolare del trattamento responsabile.
6. Se un interessato chiede l'accesso ai dati personali e i dati personali sono trattati dal sistema EU CSW-CERTEX, il contitolare del trattamento al quale è rivolta la richiesta consulta gli altri contitolari del trattamento prima di trattare la richiesta.
7. Se un contitolare del trattamento decide di limitare i diritti degli interessati per attività di trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento e riguardano dati personali che possono essere scambiati a norma del presente regolamento, ne informa senza indebito ritardo gli altri contitolari del trattamento.
8. In conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento responsabile di una violazione dei dati personali notifica agli interessati se la violazione dei dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento responsabile informa gli altri titolari in merito a tale notifica.

Articolo 17

Accesso ai dati personali da parte della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner

Fatte salve le norme specifiche per l'accesso ai dati personali o per la determinazione dei loro destinatari in conformità della normativa doganale o della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, l'accesso ai dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX è consentito unicamente al personale autorizzato della Commissione, alle autorità doganali e alle autorità competenti partner ai fini della gestione e del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX.

*Articolo 18***Ricorso a responsabili del trattamento dei dati**

1. Un contitolare del trattamento informa gli altri contitolari del trattamento prima di incaricare uno o più responsabili del trattamento dei dati di effettuare trattamenti per suo conto.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 ha luogo al più tardi cinque giorni lavorativi prima della conclusione dell'accordo di trattamento con un responsabile del trattamento dei dati.

*Articolo 19***Ruolo dei coordinatori nazionali in materia di protezione dei dati**

1. I coordinatori nazionali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399 e la Commissione provvedono affinché i dati di contatto dei contitolari del trattamento, unitamente a qualsiasi altra informazione pertinente di cui al presente capo, siano tenuti aggiornati e condivisi tra i contitolari del trattamento.
2. La Commissione mette a disposizione dei contitolari del trattamento le informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO III

PROGRAMMA DI LAVORO*Articolo 20***Progettazione delle funzionalità, specifiche tecniche e attività pilota**

1. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner collaborano alla progettazione tecnica delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX.
2. Al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX e i sistemi non doganali dell'Unione specifici in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento.
3. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può svolgere attività pilota che contribuiscono al funzionamento e alla progettazione delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX in vista del suo potenziamento e della sua preparazione all'interconnessione con i nuovi sistemi non doganali dell'Unione e a scambiare i dati necessari per espletare le nuove formalità non doganali dell'Unione.

*Articolo 21***Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione con almeno un mese di anticipo la loro intenzione di:
 - a) interconnettere il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX;
 - b) aggiornare l'interconnessione del rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione assiste gli Stati membri, anche garantendo che le necessarie attività tecniche e operative siano svolte nel sistema EU CSW-CERTEX o nei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione.
3. Una volta effettuata l'interconnessione, la Commissione autorizza uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica di cui al paragrafo 1 tenga conto del tempo necessario affinché gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano interconnettersi con successo con il sistema EU CSW-CERTEX.
5. In deroga al paragrafo 3, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane se l'interconnessione è funzionale ma non completata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 20, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 3 marzo 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

TABELLE DELLE NORME

Informazioni generali

Le tabelle delle norme che seguono specificano i regimi doganali, la riesportazione e i tipi di dichiarazione nell'ambito dei quali una formalità non doganale dell'Unione dovrebbe essere verificata, nonché i casi in cui dovrebbe essere effettuata, se del caso, la gestione delle quantità. Le tabelle indicano inoltre la decisione amministrativa o lo status accettabili associati a una formalità non doganale dell'Unione per specifici regimi doganali, la riesportazione e i tipi di dichiarazione.

La colonna «doganale» della tabella indica i regimi doganali e la riesportazione utilizzando i seguenti codici in **grassetto**:

01: Immissione in libera pratica di merci con risedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ o della direttiva (UE) 2020/262 ⁽²⁾ e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

02: Libera circolazione delle merci ai fini dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo.

07: Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

10: Esportazione definitiva.

11: Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

21: Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

22: Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

23: Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

31: Riesportazione.

40: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

41: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

42: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

43: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

- 44:** Uso finale.
- 45:** Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
- 46:** Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.
- 48:** Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.
- 51:** Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.
- 53:** Vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea.
- 61:** Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.
- 63:** Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, eventualmente, con sospensione d'accisa.
- 68:** Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
- 71:** Vincolo delle merci al regime di deposito doganale.
- 76:** Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 237, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- 77:** Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 3 e 27, del regolamento (UE) n. 952/2013) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.
- T:** Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- T1:** Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.
- T2:** Merci vincolate al regime di transito unionale interno a norma dell'articolo 227 del regolamento (UE) n. 952/2013, tranne se si applica l'articolo 293, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_imp/2015/2447/oj).

T2F: Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁵⁾.

T2SM: Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE—San Marino ⁽⁶⁾.

TIR: Merci vincolate al regime TIR (Transports Internationaux Routiers).

Parte A dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali obbligatori dell'Unione

1. Documento sanitario comune di entrata (DSCE) — Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾

Regimi doganali applicabili per la verifica del DSCE	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
---	--

Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del DSCE	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 63, 68
--	--

Decisione amministrativa o status della formalità non—doganale dell'Unione				Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Tipo di DSCE	Status	Decisione amministrativa	Misura	
DSCE—A	Autorizzazione per il transito	Idoneità per il transito		71, T, T1, TIR
	Autorizzazione al successivo trasporto	Idoneità per il successivo trasporto verso		T, T1, TIR
	Convalidato	Idoneità per il mercato interno	Nessuna destinazione controllata	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

⁽⁶⁾ Decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE—San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rimpedimento delle merci verso la Repubblica di San Marino (GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1993/104/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

Decisione amministrativa o status della formalità non—doganale dell'Unione				Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Tipo di DSCE	Status	Decisione amministrativa	Misura	
			Uso locale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Macello	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Stabilimento confinato	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Quarantena	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
		Idoneità per il controllo		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
	Respinto	Non idoneità	Rispedizione	71, T, T1, TIR
			Macellazione	51, 71, T, T1, TIR
			Eutanasia	51, 71, T, T1, TIR
			Distruzione	51, 71, T, T1, TIR
	DSCE—P	Autorizzazione per il trasbordo	Idoneità per il trasbordo fino a	
Autorizzazione per il transito				71, T, T1, TIR
Convalidato		Idoneità per il mercato interno	Consumo umano	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Campione commerciale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Uso locale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Alimentazione animale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Uso farmaceutico	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR

Decisione amministrativa o status della formalità non—doganale dell'Unione				Regime doganale/Tipo di dichiarazione	
Tipo di DSCE	Status	Decisione amministrativa	Misura		
			Uso tecnico	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
			Altro	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
			Trasformazione supplementare	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
		Idoneità per il controllo	Controllo dell'entrata	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
			Controllo della reintroduzione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
		Idoneità per le merci non conformi	Deposito doganale riconosciuto per tale scopo	71, T, T1, TIR	
			Zona franca	71, T, T1, TIR	
			Nave	71, T, T1, TIR	
		Respinto	Non idoneità	Rispedizione	71, T, T1, TIR
				Distruzione	51, 71, T, T1, TIR
	Trattamento speciale			51, 71, T, T1, TIR	
	Uso per altri scopi			51, 71, T, T1, TIR	
	DSCE—PP	Autorizzazione per il trasbordo	Idoneità per il trasbordo fino a		71, T, T1, TIR
Autorizzazione per il trasferimento verso		Idoneità per il trasferimento verso		71, T, T1, TIR	
Autorizzazione al successivo trasporto		Idoneità per il successivo trasporto verso		71, T, T1, TIR	
Autorizzazione per il transito		Idoneità per il transito verso		71, T, T1, TIR	

Decisione amministrativa o status della formalità non—doganale dell'Unione				Regime doganale/Tipo di dichiarazione	
Tipo di DSCE	Status	Decisione amministrativa	Misura		
	Convalidato	Idoneità per il mercato interno		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
		Idoneità per l'importazione privata		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR	
	Respinto	Non idoneità	Trattamento adeguato		51, 71, T, T1, TIR
			Trasformazione industriale		51, 71, T, T1, TIR
			Quarantena imposta		71, T, T1, TIR
			Rispedizione		71, T, T1, TIR
			Ingresso negato		71, T, T1, TIR
			Distruzione		51, 71, T, T1, TIR
	Altro		51, 71, T, T1, TIR		
	DSCE—D	Autorizzazione per il trasferimento verso	Idoneità per il trasferimento verso		71, T, T1, TIR
Autorizzazione al successivo trasporto		Idoneità per il successivo trasporto verso		71, T, T1, TIR	
Convalidato		Idoneità per il mercato interno	Consumo umano		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Alimentazione animale		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Altro		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Respinto		Non idoneità	Distruzione		51, 71, T, T1, TIR
			Rispedizione		71, T, T1, TIR
			Trattamento speciale		51, 71, T, T1, TIR
			Uso per altri scopi		51, 71, T, T1, TIR

2. **Certificato di ispezione (COI) — Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾**

Regimi doganali applicabili per la verifica del COI		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del COI		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione		Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status del COI	Decisione amministrativa	
COI (riquadro 23 vuoto — nessun regime precedente)	Da immettere in libera pratica come prodotto biologico	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico	
	Non può essere immesso in libera pratica	
	Base per estratto	
	Esaurito	
	Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata	
COI (il riquadro 23 è contrassegnato come perfezionamento attivo — il regime precedente 51 (perfezionamento attivo) è obbligatorio)	Da immettere in libera pratica come prodotto biologico	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico	
	Non può essere immesso in libera pratica	
	Base per estratto	
	Esaurito	
	Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata	
COI (il riquadro 23 è contrassegnato come deposito doganale — il regime precedente 71 (deposito doganale) è obbligatorio)	Da immettere in libera pratica come prodotto biologico	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68*
	Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico	

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione		Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status del COI	Decisione amministrativa	
	Non può essere immesso in libera pratica	
	Base per estratto	
	Esaurito	
	Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata	

* Il COI è richiesto solo per i prodotti che sono stati coltivati o trasformati in paesi terzi; il COI corrispondente deve essere stato emesso da un organismo di controllo o da un'autorità di controllo nel paese terzo in cui ha avuto luogo l'ultima operazione (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (EU) 2021/2306 della Commissione ⁽⁹⁾).

3. Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) — Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾

Regimi doganali applicabili per la verifica di ODS	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
---	--

Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di ODS	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71
--	--

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Valido	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Rilasciato (prima che la licenza diventi valida)	
Scaduto (dopo il periodo di validità della licenza)	Se la riserva di quantità di cui all'articolo 6 del presente regolamento è stata effettuata quando lo status della licenza era «valido», possono essere espletate le procedure doganali indicate per lo status «valido».
Non valido	
Sospeso	
Chiuso	

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).

Regimi doganali applicabili per la verifica di ODS	10, 11, 21, 22, 23, 31
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di ODS	10, 11, 21, 22, 23, 31
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Valido	10, 11, 21, 22, 23, 31
Rilasciato (prima che la licenza diventi valida)	
Scaduto (dopo il periodo di validità della licenza)	Se la riserva di quantità di cui all'articolo di cui all'articolo 6 del presente regolamento è stata effettuata quando lo status della licenza era «valido», possono essere espletate le procedure doganali indicate per lo status «valido».
Non valido	
Sospeso	
Chiuso	

4. **Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) — Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾**

Regimi doganali applicabili per la verifica di F—gas	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di F—gas	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Valido	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Entro il limite	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Informazioni EU CSW—CERTEx ricevute	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Limite superato	

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>).

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Sospeso	
Non valido	

Regimi doganali applicabili per la verifica di F—gas	10, 11, 21, 22, 23, 31
---	------------------------

Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di F—gas	10, 21, 22, 23
--	----------------

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Valido	10, 11, 21, 22, 23, 31
Entro il limite	10, 11, 21, 22, 23, 31
Informazioni EU CSW—CERTEX ricevute	10, 11, 21, 22, 23, 31
Limite superato	
Sospeso	
Non valido	

5. **Importazione di beni culturali (ICG) — Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾**

Regimi doganali applicabili per la verifica della licenza di importazione per i beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71
---	--------------------------------

Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della licenza di importazione per i beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53
--	----------------------------

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj>).

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status nella licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L)	
Progetto	
Cancellato	
Presentato per decisione	
Respinto su condizione	
Valido	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71
Parzialmente respinto	
Respinto	
Revocato	
Ritirato	
Scaduto	
Regimi doganali applicabili per la verifica della dichiarazione dell'importatore per i beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della dichiarazione dell'importatore per i beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status nella dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S)	
Progetto	
Cancellato	
Valido	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71
Sostituito	
Scaduto	

Regimi doganali applicabili per la verifica della descrizione generale dei beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della descrizione generale dei beni culturali	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status nella descrizione generale dei beni culturali (ICG—D)	
Progetto	
Cancellato	
Valido	01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71

6. **Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) — Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾**

Regimi doganali applicabili per la verifica del CBAM	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status nel CBAM	
Attivo	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
Revocato	

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

PARTE B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali volontari dell'Unione nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW—CERTEX sia previsto dalla normativa dell'Unione

1. Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) — Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio ⁽¹⁴⁾

Regimi doganali applicabili per la verifica del FLEGT	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del FLEGT	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Approvato	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

2. Prodotti a duplice uso (DuES) — Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾

Regimi doganali applicabili per la verifica dei DuES	10, 11, 21, 22, 23, 31
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità dei DuES	10, 11, 21, 22, 23, 31
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status di esportazione dei DuES	
Valido	10, 11, 21, 22, 23, 31
Annullato	
Esaurito	
Scaduto	
Sospeso	
Revocato	

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj>).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj>).

Regimi doganali applicabili per la verifica dei DuES	T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR
Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità dei DuES	T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Status di transito dei DuES	
Valido	T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR
Annullato	
Esaurito	
Scaduto	
Sospeso	
Revocato	

3. **Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) — Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio** ⁽¹⁶⁾

Regimi doganali applicabili per la verifica della CITES	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione	Regime doganale/Tipo di dichiarazione
Approvato	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
Respinto	
Inesistente	
In corso	
Ritirato	

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>).

4. **Conformità dei prodotti (Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato) — Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁷⁾

Gli scambi sono effettuati conformemente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione ⁽¹⁸⁾.

5. **Notifica di arrivo (NOA) — Regolamento delegato (UE) 2024/2104** ⁽¹⁹⁾;

Regimi doganali applicabili per la verifica della NOA	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
--	--

Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della NOA	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 63, 68
---	--

Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione				Regime doganale/Tipo di dichiarazione	
Tipo	Status	Decisione amministrativa	Misura		
NOA	Autorizzazione per il trasferimento verso	Idoneità per il trasferimento verso		71, T, T1, TIR	
	Autorizzazione al successivo trasporto	Idoneità per il successivo trasporto verso		71, T, T1, TIR	
	Autorizzazione per il transito	Idoneità per il transito verso		71, T, T1, TIR	
	Convalidato		Idoneità per il mercato interno		01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR
			Idoneità per le merci non conformi		51, 53, 71, T, T1, TIR
Respinto	Non idoneità			51 (*), 71, T, T1, TIR	

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>).

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj).

⁽¹⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione (GU L, 2024/2104, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2104/oj).

(*) Non applicabile alle partite rinviate al di fuori dell'Unione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

MAPPATURA DEI DATI

Informazioni generali

Il presente allegato fornisce una mappatura completa dei dati tra i settori doganale e non doganale, facilitando l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2399. Le tabelle dell'allegato sono strutturate in modo da indicare chiaramente la corrispondenza tra i dati. Nello specifico, la colonna di sinistra presenta i dati prescritti dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la colonna di destra presenta i dati corrispondenti nella normativa doganale dell'Unione, in particolare quelli elencati nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

La mappatura è effettuata per aiutare le autorità doganali nell'esecuzione della verifica automatizzata delle formalità non doganali dell'Unione a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2022/2399. Quando non vi è correlazione tra i dati doganali elencati nella colonna di destra e gli specifici dati non doganali dell'Unione elencati nella colonna di sinistra, le caselle della colonna di destra sono contrassegnate con trattini. Se la mappatura dei dati è indiretta, le tabelle si riferiscono a un dato specifico contrassegnato come «Ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane» («dato UE SWE—C»).

Il presente allegato fornisce la mappatura di serie complete di dati per le formalità non doganali dell'Unione. Tuttavia le informazioni effettivamente scambiate tra i sistemi possono riguardare solo sottoinsiemi di tali dati. Inoltre qualsiasi dato presente in una determinata formalità non doganale o in una dichiarazione doganale può essere scambiato, indipendentemente dal fatto che sia mappato o scambiato nel suo formato originale. La portata degli scambi di dati tra i sistemi è definita nelle specifiche funzionali e tecniche di EU CSW—CERTEX per la rispettiva versione.

PARTE A dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399**Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali obbligatori dell'Unione****1. Documento sanitario comune di entrata (DSCE)**

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I		PARTE I — DESCRIZIONE DELLA PARTITA		
TUTTI	I	1	Speditore/Esportatore	—	—
TUTTI	I	1	Nome	—	—
TUTTI	I	1	Indirizzo	—	—
TUTTI	I	1	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	I	1	Paese	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I	2	Riferimento DSCE	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito)
				12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	3	Riferimento locale	—	—
TUTTI	I	4	Posto di controllo frontaliero/punto di controllo/unità di controllo	—	—
TUTTI	I	5	Codice del posto di controllo frontaliero/del punto di controllo/dell'unità di controllo	—	—
TUTTI	I	6	Destinatario/Importatore	—	—
TUTTI	I	6	Nome	—	—
TUTTI	I	6	Indirizzo	—	—
TUTTI	I	6	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	I	6	Paese	—	—
TUTTI	I	7	Luogo di destinazione	—	—
TUTTI	I	7	N. di registrazione/di riconoscimento	—	—
TUTTI	I	7	Nome	—	—
TUTTI	I	7	Indirizzo	—	—
TUTTI	I	7	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	I	7	Paese	—	—
TUTTI	I	8	Operatore responsabile della partita	—	—
TUTTI	I	8	Nome	—	—
TUTTI	I	8	Indirizzo	—	—
TUTTI	I	8	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	I	8	Paese	—	—
TUTTI	I	9	Documenti di accompagnamento	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I	9	Tipo	—	—
TUTTI	I	9	Codice	—	—
TUTTI	I	9	Paese	—	—
TUTTI	I	9	Data di rilascio	—	—
TUTTI	I	9	Riferimenti del documento commerciale	—	—
TUTTI	I	10	Notifica preventiva	—	—
TUTTI	I	11	Paese di origine	—	—
TUTTI	I	11	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	I	11	Paese	—	—
TUTTI	I	12	Regione di origine	—	—
TUTTI	I	12	Codice	—	—
TUTTI	I	13	Mezzo di trasporto	—	—
TUTTI	I	13	Aereo	19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	13	Nave	19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	13	Ferrovia	19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	13	Veicolo stradale	19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	13	Identificazione	—	—
P/D/PP	I	14	Paese di spedizione	—	—
P/D/PP	I	14	Codice ISO del paese	—	—
P/D/PP	I	14	Paese	—	—
TUTTI	I	15	Stabilimenti di origine	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I	15	Nome	—	—
TUTTI	I	15	N. di registrazione/di riconoscimento	—	—
TUTTI	I	15	Indirizzo	—	—
TUTTI	I	15	Paese	—	—
TUTTI	I	15	Codice ISO del paese	—	—
P/D	I	16	Condizioni di trasporto	—	—
P/D	I	16	Ambiente	—	—
P/D	I	16	Refrigerato	—	—
P/D	I	16	Congelato	—	—
TUTTI	I	17	Numero del contenitore/numero del sigillo	—	—
TUTTI	I	17	N. del container	19 07 063 000	Numero di identificazione del materiale di trasporto/container <i>(per l'importazione e il transito)</i>
TUTTI	I	17	N. del sigillo	19 10 015 000	Sigillo/Identificativo <i>(per l'importazione e il transito)</i>
TUTTI	I	17	Sigillo ufficiale	—	—
A/P/D	I	18	Certificato come o per	—	—
A	I	18	Riproduzione/produzione	—	—
A	I	18	Ingrasso	—	—
A	I	18	Macello	—	—
A	I	18	Stabilimenti confinati	—	—
A	I	18	Quarantena	—	—
A	I	18	Cani/gatti/furetti	—	—
A	I	18	Equidi registrati	—	—
A	I	18	Mostre	—	—
A	I	18	Circo itinerante/esibizione di animali	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
A	I	18	Animali acquatici ornamentali	—	—
A	I	18	Ripopolamento	—	—
A	I	18	Stabulazione	—	—
A/P/D	I	18	Altro	—	—
P/D	I	18	Consumo umano	—	—
P/D	I	18	Alimentazione animale	—	—
P	I	18	Uso farmaceutico	—	—
P	I	18	Uso tecnico	—	—
P	I	18	Campione commerciale	—	—
P	I	18	Trasformazione supplementare	—	—
D	I	18	Consumo umano dopo ulteriore trattamento	—	—
D	I	18	Campione	—	—
D	I	18	Articolo da esposizione	—	—
P	I	19	Conformità delle merci	—	—
P	I	19	Conformi	—	—
P	I	19	Non conformi	—	—
D	I	20	Per il trasferimento verso	—	—
P/PP	I	20	Per il trasbordo/trasferimento verso	—	—
A	I	20	Per il proseguimento del viaggio verso	—	—
D/PP	I	21	Per il successivo trasporto verso	—	—
A/P/PP	I	22	Per il transito verso	—	—
TUTTI	I	—	Dati relativi alla destinazione controllata per le caselle I.20 — I.22	—	—
TUTTI	I	23	Per il mercato interno	—	—
P	I	24	Per le merci non conformi	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
P	I	24	Deposito doganale riconosciuto per tale scopo	—	—
P	I	24	Zona franca	—	—
P	I	24	Nave	—	—
A/P/PP	I	25	Per la reintroduzione	—	—
A	I	26	Per l'ammissione temporanea	—	—
A	I	26	Punto di uscita	—	—
A	I	26	Data di uscita	—	—
TUTTI	I	27	Mezzo di trasporto in uscita dal posto di controllo frontaliero/ magazzinaggio	—	—
TUTTI	I	27	Aereo	—	—
TUTTI	I	27	Nave	—	—
TUTTI	I	27	Treno	—	—
TUTTI	I	27	Veicolo stradale	—	—
TUTTI	I	27	Identificazione	—	—
A	I	28	Trasportatore	—	—
A	I	28	Nome	—	—
A	I	28	Numero di registrazione/riconoscimento	—	—
A	I	28	Indirizzo	—	—
A	I	28	Paese	—	—
TUTTI	I	29	Data di partenza	—	—
TUTTI	I	29	Data	—	—
TUTTI	I	29	Ora	—	—
A	I	30	Giornale di viaggio	—	—
TUTTI	I	31	Descrizione della partita	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I	31	Codice NC	18 09 000 000	Codice della merce (per l'importazione e il transito)
				18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione e il transito)
				18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione e il transito)
				18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione)
D	I	31	Codice TARIC	18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione)
A/PP/P	I	31	Specie	—	—
A	I	31	Numero identificativo individuale	—	—
A	I	31	Numero di passaporto	—	—
P	I	31	Numero del lotto	—	—
TUTTI	I	31	Codice EPPO	—	—
TUTTI	I	31	Tipo di prodotto	—	—
TUTTI	I	31	Quantità	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	31	Conteggio dei colli	—	—
TUTTI	I	31	Tipo di colli	—	—
TUTTI	I	31	Numero di colli	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	31	Peso netto (kg)	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)
A/PP	I	31	Autorizzazione IAS	—	—
P	I	31	Consumatore finale	—	—
TUTTI	I	32	Numero totale di colli	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	I	33	Quantità totale	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	34	Peso netto/peso lordo totale (kg)	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito)
TUTTI	I	35	Dichiarazione Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, dalla spedizione delle partite, dall'assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall'eutanasia ed eliminazione, ove necessario. Firma (il firmatario si impegna ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito cui è stato negato l'ingresso in un paese terzo).	—	—
TUTTI	I	35	Data della dichiarazione	—	—
TUTTI	I	35	Nome del firmatario	—	—
TUTTI	I	35	Firma	—	—
TUTTI	II		PARTE II — CONTROLLI		
TUTTI	II	1	DSCE precedente	—	—
TUTTI	II	2	Riferimento DSCE	—	—
TUTTI	II	3	Controllo documentale	—	—
TUTTI	II	3	Requisiti UE	—	—
TUTTI	II	3	Soddisfacente	—	—
TUTTI	II	3	Non soddisfacente	—	—
A/P	II	3	Requisiti nazionali		
A/P	II	3	Soddisfacente		
A/P	II	3	Non soddisfacente		

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	II	4	Controllo di identità	—	—
TUTTI	II	4	Sì	—	—
TUTTI	II	4	No	—	—
TUTTI	II	4	Soddisfacente	—	—
TUTTI	II	4	Non soddisfacente	—	—
TUTTI	II	5	Controllo fisico	—	—
TUTTI	II	5	Sì	—	—
TUTTI	II	5	No	—	—
A	II	5	Numero totale di animali controllati	—	—
P/PP	II	5	Controlli ridotti	—	—
TUTTI	II	5	Soddisfacente	—	—
TUTTI	II	5	Non soddisfacente	—	—
P/PP	II	5	Altri	—	—
TUTTI	II	6	Prove di laboratorio	—	—
TUTTI	II	6	Sì	—	—
TUTTI	II	6	No	—	—
TUTTI	II	6	Prova	—	—
TUTTI	II	6	Sospetto	—	—
TUTTI	II	6	Casuale	—	—
TUTTI	II	6	Misure di emergenza	—	—
PP	II	6	Campionamento per rilevare un'infezione latente	—	—
P	II	6	Controlli intensificati	—	—
P	II	6	Richiesto	—	—
D	II	6	Temporaneo incremento dei controlli	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	II	6	Risultato della prova	—	—
TUTTI	II	6	In attesa	—	—
TUTTI	II	6	Soddisfacente	—	—
TUTTI	II	6	Non soddisfacente	—	—
A	II	7	Controllo del benessere degli animali	—	—
A	II	7	Sì	—	—
A	II	7	No	—	—
A	II	7	Soddisfacente	—	—
A	II	7	Non soddisfacente	—	—
A	II	8	Impatto del trasporto sugli animali	—	—
A	II	8	Numero di animali morti	—	—
A	II	8	Stima	—	—
A	II	8	Numero di animali non idonei	—	—
A	II	8	Stima	—	—
A	II	8	Nascite o aborti	—	—
TUTTI	II		Idoneità per (dalla casella II.9 alla II.16)	—	—
P/PP	II	9	Idoneità per il trasbordo fino a	—	—
PP/D	II	9	Idoneità per il trasferimento verso	—	—
A	II	9	Idoneità per il successivo trasporto verso	—	—
D/PP	II	10	Idoneità per il successivo trasporto verso	—	—
A/P/PP	II	11	Idoneità per il transito verso	—	—
TUTTI	II	12	Idoneità per il mercato interno	—	—
A	II	12	Stabilimento confinato	—	—
A	II	12	Quarantena	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
A	II	12	Macello	—	—
A/P	II	12	Uso locale	—	—
P/D	II	12	Consumo umano	—	—
P	II	12	Campione commerciale	—	—
P/D	II	12	Alimentazione animale	—	—
P/D	II	12	Altro	—	—
P	II	12	Uso farmaceutico	—	—
P	II	12	Uso tecnico	—	—
P	II	12	Trasformazione supplementare	—	—
A/P	II	13	Idoneità per il controllo	—	—
P	II	13	Controllo dell'entrata	—	—
P	II	13	Controllo della reintroduzione	—	—
P	II	14	Idoneità per le merci non conformi	—	—
P	II	14	Deposito doganale riconosciuto per tale scopo	—	—
P	II	14	Zona franca	—	—
P	II	14	Nave	—	—
A	II	15	Idoneità per l'ammissione temporanea	—	—
A	II	15	Termine ultimo	—	—
TUTTI	II	16	Non idoneità	—	—
TUTTI	II	16	Entro il (data)	—	—
TUTTI	II	16	Rispedizione	—	—
A	II	16	Macellazione	—	—
A	II	16	Eutanasia	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	II	16	Distruzione	—	—
D/P/PP	II	16	Trattamento speciale	—	—
D/P/PP	II	16	Uso per altri scopi	—	—
PP	II	16	Trasformazione industriale	—	—
PP	II	16	Quarantena imposta	—	—
PP	II	16	Ingresso negato	—	—
PP	II	16	Distruzione	—	—
TUTTI	II	17	Motivo del rifiuto	—	—
TUTTI	II	17	Documentale	—	—
A/P/PP	II	17	Origine	—	—
TUTTI	II	17	Identità	—	—
TUTTI	II	17	Fisico	—	—
A/P/D	II	17	Laboratorio	—	—
A	II	17	Benessere degli animali	—	—
A/P/PP	II	17	IAS	—	—
TUTTI	II	17	Altro	—	—
TUTTI	II	18	Dati relativi alle destinazioni controllate	—	—
TUTTI	II	19	Partita risigillata	—	—
TUTTI	II	19	Numero del nuovo sigillo	—	—
TUTTI	II	20	Identificazione del posto di controllo frontaliero	—	—
TUTTI	II	20	Posto di controllo frontaliero	—	—
TUTTI	II	20	Timbro	—	—
TUTTI	II	20	Codice dell'unità di controllo	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	II	21	Certificatore Il sottoscritto, certificatore, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell'UE e, se applicabile, alla normativa nazionale dello Stato membro di destinazione.	—	—
TUTTI	II	21	Nome e cognome (in stampatello)	—	—
TUTTI	II	21	Data	—	—
TUTTI	II	21	Firma	—	—
TUTTI	II	22	Diritti di ispezione	—	—
TUTTI	II	23	Riferimento del documento doganale	—	—
TUTTI	II	24	DSCE successivo	—	—
TUTTI	III		PARTE III — FOLLOW-UP		
TUTTI	III	1	DSCE precedente	—	—
TUTTI	III	2	Riferimento DSCE	—	—
TUTTI	III	3	DSCE successivo	—	—
TUTTI	III	4	Dati relativi alla rispedizione	—	—
TUTTI	III	4	Paese di destinazione	—	—
TUTTI	III	4	Codice ISO del paese	—	—
TUTTI	III	4	Posto di controllo frontaliero di uscita	—	—
TUTTI	III	4	Codice dell'unità di controllo	—	—
TUTTI	III	4	Mezzo di trasporto	—	—
TUTTI	III	4	Aereo	—	—
TUTTI	III	4	Nave	—	—
TUTTI	III	4	Ferrovia	—	—
TUTTI	III	4	Veicolo stradale	—	—
TUTTI	III	4	Altro	—	—

DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II, Parte 1				Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Certificato	Parte	Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
TUTTI	III	4	Identificazione	—	—
TUTTI	III	4	Data della rispedizione	—	—
TUTTI	III	5	Follow-up di	—	—
TUTTI	III	5	Posto di controllo frontaliero di uscita	—	—
TUTTI	III	5	Posto di controllo frontaliero della destinazione finale	—	—
TUTTI	III	5	Autorità locale competente	—	—
TUTTI	III	5	Arrivo della partita	—	—
TUTTI	III	5	Sì	—	—
TUTTI	III	5	No	—	—
TUTTI	III	5	Conformità della partita	—	—
TUTTI	III	5	Sì	—	—
TUTTI	III	5	No	—	—
TUTTI	III	5	Destinazione successiva	—	—
TUTTI	III	5	Motivazioni	—	—
TUTTI	III	6	Certificatore	—	—
TUTTI	III	6	Nome e cognome (in stampatello)	—	—
TUTTI	III	6	Firma	—	—
TUTTI	III	6	Indirizzo	—	—
TUTTI	III	6	Data	—	—
TUTTI	III	6	Timbro	—	—
TUTTI	III	6	Nome dell'unità	—	—
TUTTI	III	6	Codice dell'unità di controllo	—	—

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

2. **Certificato di ispezione (COI)**

Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
1	Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio <i>(per l'importazione)</i>
2	Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ :	—	—
	Conformità (articolo 46)	—	—
	Paese terzo equivalente (articolo 48)	—	—
	Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) o Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47)	—	—
3	Numero di riferimento del certificato di ispezione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
4	Produttore o preparatore del prodotto	—	—
5	Esportatore	—	—
	Nome	—	—
	Indirizzo	—	—
6	Operatore che acquista o vende il prodotto senza immagazzinarlo né manipolarlo fisicamente	—	—
7	Autorità di controllo o organismo di controllo	—	—
8	Paese di origine	16 08 000 000	Paese di origine <i>(per l'importazione)</i>
9	Paese di esportazione	16 06 000 000	Paese di spedizione <i>(per l'importazione)</i>
10	Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica	—	—
11	Paese di destinazione	16 03 000 000	Paese di destinazione <i>(per l'importazione)</i>

Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
12	Importatore	13 04 000 000	Importatore <i>(per l'importazione)</i>
	Nome	13 04 016 000	Importatore/Nome <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione <i>(per l'importazione)</i>
	Indirizzo	13 04 018 000	Importatore/Indirizzo <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale <i>(per l'importazione)</i>
13	Descrizione dei prodotti	—	—
	Biologico o in conversione	—	—
	Codice NC	18 09 000 000	Codice della merce <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per l'importazione)</i>
	Nome commerciale	18 05 000 000	Descrizione delle merci <i>(per l'importazione)</i>
	Categoria	—	—
	Numero di colli	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>
		—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>
Numero del lotto	—	—	
Peso netto	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>	

Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
14	Numero del container	19 07 063 000	Numero di identificazione del materiale di trasporto/container <i>(per l'importazione)</i>
15	Numero del sigillo	19 10 015 000	Sigillo/Identificativo <i>(per l'importazione)</i>
16	Peso lordo totale	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>
17	Mezzo di trasporto	—	—
	Modo	—	—
	Identificazione	—	—
	Documento di trasporto internazionale	—	—
18	Dichiarazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che rilascia il certificato di cui al riquadro 1	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato	—	—
	Timbro dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo responsabile del rilascio	—	—
19	Operatore responsabile della partita	—	—
20	Notifica preventiva	—	—
	Data	—	—
	Ora	—	—
21	Per trasferimento verso:	—	—
22	Dati del punto di controllo	—	—
23	Regimi doganali speciali	—	—
	Deposito doganale	11 09 002 000	Regime/Regime precedente <i>(per l'importazione)</i>
	Perfezionamento attivo	11 09 002 000	Regime/Regime precedente <i>(per l'importazione)</i>
	Nome e indirizzo dell'operatore responsabile del regime/dei regimi doganale/i:	—	—
	Autorità di controllo o organismo di controllo che certifica l'operatore responsabile del regime/dei regimi doganale/i:	—	—

Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Verifica della partita prima dell'assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i speciale/i	—	—
	Informazioni supplementari:	—	—
	Autorità e Stato membro:	—	—
	Data:	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata	—	—
	Numero di riferimento della dichiarazione doganale di assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i	—	—
24	Primo destinatario nell'Unione europea	—	—
25	Controllo dell'autorità competente pertinente	—	—
	Controlli documentali	—	—
	Selezionato per controlli di identità e fisici	—	—
	Autorità e Stato membro:	—	—
	Data:	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato	—	—
26	Per trasferimento dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo:	—	—
27	Dati del punto di controllo	—	—
28	Mezzo di trasporto dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo	—	—
29	Controlli di identità e fisici	—	—
	Controlli di identità	—	—
	Controlli fisici	—	—
	Prova di laboratorio	—	—
	Risultato della prova	—	—

Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
30	Decisione dell'autorità competente pertinente	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto biologico	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico	—	—
	La partita non può essere immessa in libera pratica	—	—
	Parte della partita può essere immessa in libera pratica	—	—
	Informazioni supplementari:	—	—
	Autorità al posto di controllo frontaliere/punto di controllo/punto di immisione in libera pratica e Stato membro:	—	—
	Data:	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato	—	—
31	Dichiarazione del primo destinatario	—	—
	conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; o	—	—
	non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata	—	—
	Data:	—	—

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

ESTRATTO n.... del certificato di ispezione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
1	Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio <i>(per l'importazione)</i>
2	Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio:	—	—
	Conformità (articolo 46)	—	—
	Paese terzo equivalente (articolo 48)	—	—
	Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57)	—	—
3	Numero di riferimento del certificato di ispezione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
4	Autorità di controllo o organismo di controllo	—	—
5	Importatore	13 04 000 000	Importatore <i>(per l'importazione)</i>
	Nome	13 04 016 000	Importatore/Nome <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione <i>(per l'importazione)</i>
	Indirizzo	13 04 018 000	Importatore/Indirizzo <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città <i>(per l'importazione)</i>
		13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese <i>(per l'importazione)</i>
13 04 018 019		Importatore/Indirizzo/Via e numero civico <i>(per l'importazione)</i>	
13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale <i>(per l'importazione)</i>		
6	Paese di origine	16 08 000 000	Paese di origine <i>(per l'importazione)</i>
7	Paese di esportazione	16 06 000 000	Paese di spedizione <i>(per l'importazione)</i>
8	Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica	—	—
9	Paese di destinazione	16 03 000 000	Paese di destinazione <i>(per l'importazione)</i>
10	Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione	—	—

ESTRATTO n.... del certificato di ispezione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
11	Descrizione dei prodotti	—	—
	Biologico o in conversione	—	—
	Codice NC	18 09 000 000	Codice delle merci (per l'importazione)
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione)
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione)
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione)
	Categoria	—	—
	Numero di colli	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)
		—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)
	Numero del lotto	—	—
Peso netto del lotto	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)	
Peso netto della partita originaria	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)	
12	Dichiarazione dell'autorità competente pertinente	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto biologico	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione	—	—
	Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico	—	—
	Il lotto non può essere immesso in libera pratica	—	—
	Informazioni supplementari:	—	—
	Autorità al posto di controllo frontaliere/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica e Stato membro:	—	—
	Data:	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato	—	—
13	Dichiarazione del destinatario del lotto	—	—

ESTRATTO n.... del certificato di ispezione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; o	—	—
	non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.	—	—
	Nome e firma della persona autorizzata	—	—
	Data:	—	—

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj).

3. **Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)**

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Intestazione	Status	—	—
Intestazione	Periodo di validità	—	—
Intestazione	Numero della licenza	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e l'esportazione)
Intestazione	Rilasciato il	—	—
I	Titolo della licenza		
I	Titolo della licenza	—	—
II	Dati dell'organizzazione		
II	Importatore	13 04 000 000	Importatore (per l'importazione)
II	Nome dell'organizzazione	13 04 016 000	Importatore/Nome (per l'importazione)

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
II	Codice EORI	13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione)
II	Identificativo della registrazione	—	—
II	Via	13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
II	Numero		
II	Codice postale	13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
II	Città	13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
II	Paese	13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
II	Esportatore	13 01 000 000	Esportatore (per l'esportazione)
II	Nome dell'organizzazione	13 01 016 000	Esportatore/Nome (per l'esportazione)
II	Codice EORI	13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione)
II	Identificativo della registrazione	—	—
II	Via	13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione)
II	Numero		
II	Codice postale	13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione)
II	Città	13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione)
II	Paese	13 01 018 020	Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'esportazione)
III	Dati del rappresentante esclusivo per l'UE		
III	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	—	—
III	Numero IVA	—	—
III	Telefono	—	—
III	Sito web	—	—
III	Via	—	—

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
III	Numero	—	—
III	Codice postale	—	—
III	Città	—	—
III	Paese	—	—
IV	Identificazione della merce		
IV	Uso/i	—	—
IV	[Sostanza Miscela]	—	—
IV	Sostanza/e	—	—
IV	Dichiarazione relativa alle sostanze	—	—
IV	Codice/i NC	18 09 000 000	Codice della merce (per l'importazione e l'esportazione)
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione e l'esportazione)
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione e l'esportazione)
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione e l'esportazione)
IV	Numero CAS	—	—
IV	Natura della sostanza	—	—
V	Altre informazioni		
V	Impianti di distruzione	—	—
V	Osservazioni dell'impresa	—	—
V	Osservazioni della Commissione	—	—

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Intestazione	Status	—	—
Intestazione	Numero	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (<i>per il transito</i>)
I	Titolo della licenza		
I	Titolo della licenza	—	—
II	Dati dell'organizzazione		
II	Titolare della licenza	13 07 000 000	Titolare del regime di transito (<i>per il transito</i>)
II	Nome dell'organizzazione	13 07 016 000	Titolare del regime di transito/Nome (<i>per il transito</i>)
II	Codice EORI	13 07 017 000	Titolare del regime di transito/Numero di identificazione (<i>per il transito</i>)
II		13 07 078 000	Titolare del regime di transito/Numero di identificazione del titolare del carnet TIR (<i>per il transito</i>)
II	Identificativo della registrazione	—	—
II	Via	13 07 018 019	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Via e numero civico (<i>per il transito</i>)
II	Numero		
II	Codice postale	13 07 018 021	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Codice postale (<i>per il transito</i>)
II	Città	13 07 018 022	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Città (<i>per il transito</i>)
II	Paese	13 07 018 020	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Paese (<i>per il transito</i>)
III	Dati del rappresentante esclusivo per l'UE		
III	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	—	—
III	Numero IVA	—	—
III	Telefono	—	—

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
III	Sito web	—	—
III	Via	—	—
III	Numero	—	—
III	Codice postale	—	—
III	Città	—	—
III	Paese	—	—

4. Gas fluorurati a effetto serra (F—gas)

Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 18 e 20		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Intestazione	Status	—	—
Intestazione	Identificativo della registrazione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e l'esportazione)
I	Dati dell'organizzazione	13 04 000 000	Importatore (per l'importazione)
I	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	13 04 016 000	Importatore/Nome (per l'importazione)
I	Telefono	—	—
I	Sito web	—	—
I	Via	13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
I	Numero		
I	Codice postale	13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
I	Città	13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
I	Paese	13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
I	Numero IVA	—	—

Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 18 e 20		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I	Codice EORI	13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione)
I	Dati dell'organizzazione	13 01 000 000	Esportatore (per l'esportazione)
I	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	13 01 016 000	Esportatore/Nome (per l'esportazione)
I	Telefono	—	—
I	Sito web	—	—
I	Via	13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione)
I	Numero		
I	Codice postale	13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione)
I	Città	13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione)
I	Paese	13 01 018 020	Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'esportazione)
I	Numero IVA	—	—
I	Codice EORI	13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione)
I	Dati dell'organizzazione	13 07 000 000	Titolare del regime di transito (per il transito)
I	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	13 07 016 000	Titolare del regime di transito/Nome (per il transito)
I	Telefono	—	—
I	Sito web	—	—
I	Via	13 07 018 019	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Via e numero civico (per il transito)
I	Numero		
I	Codice postale	13 07 018 021	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Codice postale (per il transito)
I	Città	13 07 018 022	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Città (per il transito)
I	Paese	13 07 018 020	Titolare del regime di transito/Indirizzo/Paese (per il transito)

Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 18 e 20		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I	Numero IVA	—	—
I	Codice EORI	13 07 017 000	Titolare del regime di transito/Numero di identificazione (per il transito)
		13 07 078 000	Titolare del regime di transito/Numero di identificazione del titolare del carnet TIR (per il transito)
II	Dati del rappresentante esclusivo per l'UE	—	—
II	Nome dell'organizzazione (e forma giuridica)	—	—
II	Numero IVA	—	—
II	Telefono	—	—
II	Sito web	—	—
II	Via	—	—
II	Numero	—	—
II	Codice postale	—	—
II	Città	—	—
II	Paese	—	—
III	Specifiche aziendali	—	—
III	È un produttore/importatore/esportatore di HFC sfusi?	—	—
III	<input type="checkbox"/> Importatore che utilizza il regime doganale «immissione in libera pratica» o produttore	—	—
III	<input type="checkbox"/> Importatore che utilizza altri regimi doganali	—	—
III	<input type="checkbox"/> Esportatore	—	—
III	È un produttore/importatore/esportatore di altri gas fluorurati a effetto serra (non HFC) sfusi elencati negli allegati I, II o III?	—	—
III	Importa uno dei seguenti prodotti o tipi di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III?	—	—

Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 18 e 20		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Parte	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
III	<input type="checkbox"/> Apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore o inalatori predosati contenenti HFC di cui all'allegato I, sezione 1	—	—
III	<input type="checkbox"/> Tutti gli altri prodotti e apparecchiature	—	—
III	Esporta prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III?	—	—
III	La Sua impresa riceve HFC esentati o HFC destinati alla produzione di inalatori predosati?	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC importati per distruzione	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC per uso in applicazioni come materia prima	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC destinati all'esportazione diretta come gas sfusi	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC per uso in materiale militare	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori	—	—
III	<input type="checkbox"/> HFC per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	—	—
III	La Sua impresa distrugge gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III?	—	—
III	La Sua impresa rigenera gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III?	—	—
III	La Sua impresa utilizza gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III come materia prima?	—	—
III	Gestisce autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore o inalatori predosati contenenti HFC?	—	—

5. **Importazione di beni culturali (ICG)**

Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.1	Numero di riferimento	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 03 002 000	Documento giustificativo/Tipo <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 002 000	Riferimento aggiuntivo/Tipo <i>(per l'importazione)</i>
I.2	Status	—	—
I.3	Codice QR	—	—
I.4	Riferimento nazionale	—	—
I.5	Riferimento locale	—	—
I.6	Paese di importazione e autorità competente	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio <i>(per l'importazione)</i>
		16 03 000 000	Paese di destinazione <i>(per l'importazione)</i>
I.10	Riferimenti ad altri documenti:	—	—
I.11	Paese interessato:	—	—
DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE			
I.12	Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880 ⁽²⁾ :	—	—
	categoria c)	—	—
	categoria d)	—	—
I.13	Identificativo unico del bene culturale:	—	—
I.14	Codice TARIC:	18 09 000 000	Codice della merce <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per l'importazione)</i>

Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.15	Descrizione del(i) bene(i) culturale(i)	—	—
	Tipo di bene culturale:	—	—
	Materiali:	—	—
		—	—
	Tecnica/Tecniche:	—	—
	Titolo del bene culturale:	—	—
	Soggetto:	—	—
	Datazione:	—	—
		—	—
		—	—
	Creatore:	—	—
	Origine:	—	—
Descrizione:	18 05 000 000	Descrizione del bene (per l'importazione)	
Valore in dogana:	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)	
I.16	Fotografie e dimensioni	—	—
	Fotografia (tre quarti)	—	—
		—	—
	Fotografia (frontale)	—	—
		—	—
	Fotografia (lato sinistro)	—	—
		—	—
Fotografia (lato destro)	—	—	
Fotografia (retro)	—	—	
	—	—	

Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Fotografia (dall'alto)	—	—
		—	—
	Fotografia (dal basso)	—	—
		—	—
	Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie)	—	—
	Fotografia/fotografie (aggiuntive)	—	—
		—	—
	Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie)	—	—
	Fotografia/fotografie (contrassegni)	—	—
		—	—
	Tipo di contrassegno:	—	—
	Fotografia/fotografie (elementi distintivi)	—	—
		—	—
	Tipo di elemento distintivo:	—	—
Descrizione:	—	—	
Fotografia/fotografie (iscrizioni)	—	—	
	—	—	
Testo originale:	—	—	
Testo tradotto:	—	—	
I.17	Documenti giustificativi:	—	—
I.18	Titolare del bene	13 04 000 000	Importatore (per l'importazione)
	Nome	13 04 016 000	Importatore/Nome (per l'importazione)
	Via e numero civico:	13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
	Città	13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
	Codice postale	13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)

Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Paese	13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
	Codice EORI	13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione)
I.19	Proprietario del bene culturale	—	—
	Nome	—	—
	Via e numero civico	—	—
	Città	—	—
	Codice postale	—	—
	Paese	—	—
I.20	Dichiarazione Con la presente dichiaro, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace, che tutte le informazioni qui fornite sono corrette, complete e veritiere e che, a quanto mi consta, il bene culturale che intendo importare nell'Unione europea è stato esportato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in <input type="checkbox"/> e che non occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione <input type="checkbox"/> e che occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione, che ho caricato nel sistema ICG che non ho caricato nel sistema ICG	—	—
	Firma elettronica del titolare del bene	—	—
	Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG	—	—
	Data (validazione temporale elettronica)	—	—
I.21	Risposta alla(e) richiesta(e) di informazioni aggiuntive	—	—
	PARTE II AUTORITÀ COMPETENTE		
II.1	Richiesta di informazioni aggiuntive	—	—

Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ⁽¹⁾ Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
II.2	Decisione in merito alla domanda di licenza di importazione	—	—
II.3	Firma elettronica e sigillo elettronico	—	—
	Firma elettronica del responsabile autorizzato dell'autorità competente indicata nella casella I.6.	—	—
	Sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'ordinatore dell'autorità competente indicata nella casella I.6.	—	—
	Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG.	—	—

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1079/oj).

(²) Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj>).

Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.1	Numero di riferimento	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione)
		12 03 002 000	Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione)
		12 04 002 000	Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione)
I.2	Status	—	—
I.3	Codice QR	—	—
I.4	Riferimento nazionale	—	—
I.5	Riferimento locale	—	—

Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.6	Paese di importazione e autorità competente	—	—
I.7	Deroghe:	—	—
	Fiera d'arte commerciale	—	—
I.8	Destinazione	—	—
I.9	Durata del regime di ammissione temporanea concessa:	—	—
I.10	Riferimenti ad altri documenti:	—	—
I.11	Paese interessato:	—	—
DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE			
I.12	Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880:	—	—
	categorie della parte B	—	—
	categorie della parte C	—	—
I.13	Identificativo unico del bene culturale:	—	—
I.14	Codice TARIC:	18 09 000 000	Codice della merce (<i>per l'importazione</i>)
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (<i>per l'importazione</i>)
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (<i>per l'importazione</i>)
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC (<i>per l'importazione</i>)
I.15	Descrizione del(i) bene(i) culturale(i)	—	—
	Tipo di bene culturale:	—	—
	Materiali:	—	—
		—	—
	Tecnica/Tecniche:	—	—
	Titolo del bene culturale:	—	—
Soggetto:	—	—	

Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Datazione:	—	—
		—	—
		—	—
	Creatore:	—	—
	Origine:	—	—
	Descrizione:	18 05 000 000	Descrizione delle merci (per l'importazione)
Valore in dogana:	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)	
I.16	Fotografie e dimensioni	—	—
	Fotografia (tre quarti)	—	—
		—	—
	Fotografia (frontale)	—	—
		—	—
	Fotografia (lato sinistro)	—	—
		—	—
	Fotografia (lato destro)	—	—
		—	—
	Fotografia (retro)	—	—
		—	—
	Fotografia (dall'alto)	—	—
—		—	
Fotografia (dal basso)	—	—	
	—	—	
Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie)	—	—	
Fotografia/fotografie (aggiuntive)	—	—	
	—	—	

Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie)	—	—
	Fotografia/fotografie (contrassegni)	—	—
		—	—
	Tipo di contrassegno:	—	—
	Fotografia/fotografie (elementi distintivi)	—	—
		—	—
	Tipo di elemento distintivo:	—	—
	Descrizione:	—	—
	Fotografia/fotografie (iscrizioni)	—	—
—		—	
Testo originale:	—	—	
Testo tradotto:	—	—	
I.17	Documenti giustificativi:	—	—
I.18	Titolare del bene	13 04 000 000	Importatore (per l'importazione)
	Nome	13 04 016 000	Importatore/Nome (per l'importazione)
	Via e numero civico:	13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
	Città	13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
	Codice postale	13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
	Paese	13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
	Codice EORI	13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione)
I.19	Proprietario del bene culturale	—	—
	Nome	—	—
	Via e numero civico	—	—

Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Città	—	—
	Codice postale	—	—
	Paese	—	—
I.20	Dichiarazione Con la presente dichiaro, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace, che tutte le informazioni qui fornite sono corrette, complete e veritiere e che, a quanto mi consta, il bene culturale che intendo importare nell'Unione europea è stato esportato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in <input type="checkbox"/> e che non occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione <input type="checkbox"/> e che occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione, di cui sono in possesso	—	—
	Firma elettronica del titolare del bene	—	—
	Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG	—	—
	Data (validazione temporale elettronica)	—	—

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.1	Numero di riferimento	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione)
I.2	Status	—	—
	Selezione del tipo di documento	12 03 002 000	Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione)
		12 04 002 000	Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione)

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.7	Selezione della deroga	—	—
	Fiera d'arte commerciale	—	—
	Procedura di custodia	—	—
	Deroga (istruzione)	—	—
	Deroga (scienza)	—	—
	Deroga (ricerca)	—	—
	Altre finalità	—	—
	Deposito	—	—
	Nome	—	—
	Paese	—	—
	Codice ISO	—	—
	Identificativo	—	—
	Indirizzo	—	—
	UN/LOCODE	—	—
I.8	Destinazione	—	—
	Nome	—	—
	Paese	—	—
	Codice ISO	—	—
	Attività	—	—
	Identificativo dell'attività	—	—
	Indirizzo	—	—
I.4	Riferimento nazionale	—	—
I.5	Riferimento locale	—	—
I.3	Codice QR	—	—
I.6	Paese di importazione e autorità o ufficio doganale competente	16 03 000 000	Paese di destinazione (per l'importazione)

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.12	Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880:	—	—
	Parte B. Beni culturali di cui all'articolo 4	—	—
	c) prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee;	—	—
	d) elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o siti archeologici (le icone liturgiche e le statue, anche autonome, devono essere considerate beni culturali appartenenti a questa categoria);	—	—
	Parte C. Beni culturali di cui all'articolo 5	—	—
	a) collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico;	—	—
	b) beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;	—	—
	e) oggetti di antichità, aventi più di cento anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi;	—	—
	f) oggetti aventi interesse etnologico;	—	—
	g) oggetti aventi interesse artistico, quali: i) quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); ii) opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia; iii) incisioni, stampe e litografie, originali; iv) assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia;	—	—
	h) manoscritti rari e incunaboli;	—	—
	i) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni.	—	—

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
I.14	Codice TARIC:	18 09 000 000	Codice della merce <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per l'importazione)</i>
I.17	Documenti giustificativi:	—	—
	Tipo	—	—
	Numero	—	—
	Data	—	—
	Paese	—	—
	Luogo di emissione	—	—
	Fascicolo	—	—
I.11	Paese interessato:	—	—
	a) il paese in cui è stato creato e/o scoperto il bene culturale	—	—
	b) l'ultimo paese in cui il bene culturale si è trovato lecitamente per più di cinque anni prima di essere spedito nell'Unione, nel caso in cui il paese in cui il bene culturale è stato creato e/o scoperto non sia noto o sia noto ma il bene culturale sia stato esportato dal suo territorio prima del 24 aprile 1972.	—	—
I.13	Identificativo unico del bene culturale:	—	—
I.15	Descrizione del(i) bene(i) culturale(i)	—	—
	Tipologia di bene culturale	—	—
	Tecnica/tecniche	—	—
	Materiali	—	—
	Altro	—	—

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Datazione	—	—
	Datazione approssimativa	—	—
	Anno approssimativo	—	—
	Era geologica	—	—
	Origine	—	—
	Origine storica	—	—
	Titolo del bene culturale	—	—
	Soggetto	—	—
	Creatore	—	—
	Descrizione:	18 05 000 000	Descrizione dei beni (per l'importazione)
	Valore in dogana	—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)
		—	Dato UE SWE—C (per l'importazione)
I.16	Fotografie e dimensioni	—	—
	Forma	—	—
	Diametro	—	—
	Larghezza	—	—
	Altezza	—	—
	Peso	18 01 000 000	Massa netta (per l'importazione)
	Larghezza	—	—
	Quantità	—	—
	Tipo di fotografia	—	—
	Fotografia (tre quarti)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia (dall'alto)	—	—
	Fascicolo	—	—

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Fotografia (dal basso)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia/fotografie (contrassegni)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Tipo di contrassegno — descrizione:	—	—
	Fotografia (retro)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia/fotografie (aggiuntive)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia (lato sinistro)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia (lato destro)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia/fotografie (elementi distintivi)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Tipo di elemento distintivo:	—	—
	Descrizione dell'elemento distintivo:	—	—
	Fotografia (frontale)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Fotografia/fotografie (iscrizioni)	—	—
	Fascicolo	—	—
	Testo originale:	—	—
	Testo tradotto:	—	—
	Lingua	—	—

Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Informazioni sul processo di controllo	—	—
	Numero di inventario	—	—
	Elenco di inventario	—	—
	Data di registrazione	—	—

6. **Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)**

Autorizzazione CBAM Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 5		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
1	Dichiarante CBAM autorizzato	—	—
	Il dichiarante CBAM autorizzato è un rappresentante doganale indiretto	—	—
2	Nome e indirizzo	—	—
	Nome	—	—
	Via e numero civico	—	—
	Codice postale	—	—
	Città	—	—
	Paese	—	—
3	Identificazione dell'attore	—	—
	Codice EORI	—	—
4	Referente	—	—
	Nome	—	—
	E—mail	—	—
	Numero di telefono	—	—

Autorizzazione CBAM Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 5		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
5	Dati generali	—	—
	Numero di conto CBAM	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione)
6	Autorità competente che adotta la decisione	—	—
7	Status dell'autorizzazione	—	—
	Status	—	—
	Data di inizio del periodo di validità	—	—
	Data di scadenza del periodo di validità	—	—
8	Data di rilascio dell'autorizzazione	—	—

PARTE B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali volontari dell'Unione nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW—CERTEX sia previsto dalla normativa dell'Unione

1. Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT)

Licenza FLEGT Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	Autorità di rilascio	—	—
1	Nome	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'importazione)
	Indirizzo	—	—
2	Per il paese di rilascio	—	—
3	Numero licenza FLEGT	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione)

Licenza FLEGT Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B		
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria	
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>	
4	Data di scadenza	12 03 011 000	Documento giustificativo/Data di validità <i>(per l'importazione)</i>	
5	Paese di esportazione	—	—	
6	Codice ISO	16 07 000 000	Paese di esportazione <i>(per l'importazione)</i>	
7	Mezzi di trasporto	—	—	
	mezzi di trasporto	—	—	
	identificazione	—	—	
8	Licenziatario (nome e indirizzo)	13 01 000 000	Esportatore <i>(per l'importazione)</i>	
	Nome	13 01 016 000	Esportatore/Nome <i>(per l'importazione)</i>	
	Indirizzo		13 01 018 000	Esportatore/Indirizzo <i>(per l'importazione)</i>
			13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città <i>(per l'importazione)</i>
			13 01 018 020	Esportatore/Indirizzo/Paese <i>(per l'importazione)</i>
			13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico <i>(per l'importazione)</i>
	13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale <i>(per l'importazione)</i>		
9	Descrizione commerciale	18 05 000 000	Descrizione delle merci <i>(per l'importazione)</i>	
10	Voce SA	18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione)</i>	
11	Nomi comuni o scientifici	—	—	
12	Paesi di raccolta	—	—	
13	Codici ISO	—	—	
14	Volume (m ³)	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>	
15	Peso netto (kg)	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>	
16	Numero di unità	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione)</i>	
17	Segni distintivi	—	—	

Licenza FLEGT Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione Allegato		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	—	—
	Firma	—	—
	Timbro	—	—
	Luogo e data	—	—

2. **Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)**

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽¹⁾ Allegati da I a V		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
n.a.	Numero di licenza/certificato	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento
n.a.	LICENZA/CERTIFICATO	—	—
1	Esportatore/Riesportatore	—	Dato UE SWE—C
	Nome	—	Dato UE SWE—C
	Indirizzo	—	Dato UE SWE—C
2	Ultimo giorno di validità	12 03 011 000	Documento giustificativo/Giorno di validità
3	Importatore	—	Dato UE SWE—C
	Nome	—	Dato UE SWE—C
	Indirizzo	—	Dato UE SWE—C
4	Paese di (ri)esportazione	—	—
5	Paese di importazione	—	—
6	Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	—	—

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽¹⁾ Allegati da I a V		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
7	Organo di gestione emittente	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'organo di gestione emittente
	<i>Sequenza dell'allegato della licenza</i>	—	—
8	Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	—	—
9	Massa netta (kg)	—	Dato UE SWE—C
10	Quantità	—	Dato UE SWE—C
11	Appendice CITES	—	—
12	Allegato UE	—	—
13	Origine	—	—
14	Scopo	—	—
15	Paese di origine	—	—
16	N. licenza	—	—
17	Data di rilascio	—	—
18	Paese di ultima riesportazione	—	—
19	N. di certificato	—	—
20	Data di rilascio	—	—
21	Nome scientifico della specie	—	—
22	Nome comune della specie	—	—
23	Annotazioni particolari	—	—
24	La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:	—	—
	è stata consegnata all'organo di gestione emittente	—	—
	deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione	—	—
	Campo vuoto	—	—

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽¹⁾ Allegati da I a V		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
25	L'importazione o l'esportazione o la riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata.	—	—
	Firma e timbro ufficiale	—	—
	Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione	—	—
	Luogo e data del rilascio	—	—
26	Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:	12 05 001 000	Documento di trasporto/Numero di riferimento
27	Riservato all'ufficio doganale	—	—
	Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	12 03 005 000	Documento giustificativo/Unità di misura e qualificatore
		12 03 006 000	Documento giustificativo/Quantità
	Numero di animali deceduti durante il trasporto	—	—
	Tipo di documento doganale	—	—
	Numero del documento doganale	FD192	MRN
	Firma e timbro ufficiale	—	—
	Data del documento doganale	—	—

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj).

3. Prodotti a duplice uso (DuES)

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Operatore economico	Nome	13 01 016 000	Esportatore/Nome (per l'esportazione)
	Forma giuridica	—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
	EORI	13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione)
	IVA	—	—
	Via	13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione)
	Città	13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione)
	CAP [Zip Code]	13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione)
	Paese di stabilimento	—	—
	Paese di registrazione	—	—
	E-mail	—	—
	Sito web	—	—
	Telefono	—	—
	Fax	—	—
Autorizzazione	Tipo di autorizzazione	—	—
	Numero di autorizzazione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'esportazione)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'esportazione)
	Status	—	—
	Substatus	—	—
	Numero della domanda	—	—
	Data di emissione	—	—
Valevole dal	—	—	
Informazioni generali	Informazioni sull'uso finale	—	—
	Informazioni aggiuntive	—	—
	Contatti	—	—
Documenti aggiunti		—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato II		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda		—	—
Relazioni sull'uso dell'autorizzazione		—	—
Cronologia dell'autorizzazione		—	—
Autorità di rilascio	Nome	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (<i>per l'esportazione</i>)
	Via e numero civico	—	—
	Codice postale	—	—
	Telefono	—	—
	E-mail	—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte A		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
1	Nome dell'esportatore	13 01 016 000	Esportatore/Nome (<i>per l'esportazione</i>)
	N. dell'esportatore	13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione (<i>per l'esportazione</i>)
2	Numero di identificazione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (<i>per l'esportazione</i>)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (<i>per l'esportazione</i>)
3	Data di scadenza (se applicabile)	12 03 011 000	Documento giustificativo/Data di validità (<i>per l'esportazione</i>)
4	Informazioni sul punto di contatto	—	—
5	Destinatario	13 03 000 000	Destinatario (<i>per l'esportazione</i>)
		13 03 016 000	Destinatario/Nome (<i>per l'esportazione</i>)
		13 03 017 000	Destinatario/Numero di identificazione (<i>per l'esportazione</i>)

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte A		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
		13 03 018 000	Destinatario/Indirizzo (per l'esportazione)
		13 03 018 019	Destinatario/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione)
		13 03 018 020	Destinatario/Indirizzo/Paese (per l'esportazione)
		13 03 018 021	Destinatario/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione)
		13 03 018 022	Destinatario/Indirizzo/Città (per l'esportazione)
6	Autorità di rilascio	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'esportazione)
7	Nome/Numero dell'agente/del rappresentante (se diverso dall'esportatore)	—	—
	N. dell'agente/del rappresentante (se diverso dall'esportatore)	—	—
8	Paese di provenienza	—	—
	Nome	—	—
	Codice	16 03 000 000	Paese di destinazione (per l'esportazione)
9	Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	—	—
10	Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	—	—
	Nome	—	—
	Codice	—	—
11	Stato membro di esportazione presunta	—	—
	Nome	—	—
	Codice	—	—
12	Paese di destinazione finale	—	—
	Nome	—	—
	Codice	16 03 000 000	Paese di destinazione (per l'esportazione)

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte A		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
13	Descrizione dei prodotti	18 05 000 000	Descrizione delle merci <i>(per l'esportazione)</i>
14	Paese di origine	—	—
	Nome	—	—
	Codice	16 08 000 000	Paese di origine <i>(per l'esportazione)</i>
15	Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se applicabile con 8 cifre; numero CAS, se disponibile)	18 09 000 000	Codice della merce <i>(per l'esportazione)</i>
		18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'esportazione)</i>
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'esportazione)</i>
16	Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)	—	—
17	Valuta e valore	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'esportazione)</i>
18	Quantità dei prodotti	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'esportazione)</i>
19	Uso finale	—	—
20	Data del contratto (se prevista)	—	—
21	Regime doganale di esportazione	11 09 001 000	Regime/Regime richiesto <i>(per l'esportazione)</i>
		11 09 002 000	Regime/Regime precedente <i>(per l'esportazione)</i>
22	Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare sul formulario)	—	—
	Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri	—	—
	Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento	—	—
	Timbro	—	—
	Data	—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte A		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero della casella	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
23	Quantità netta/valore (Massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)	—	Dato UE SWE—C (per l'esportazione)
24	In cifre	—	Dato UE SWE—C (per l'esportazione)
25	In lettere (quantità/valore detratto)	—	—
26	Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione	—	—
27	Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione	—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte C		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Operatore economico	Nome	13 01 016 000	Esportatore/Nome (per l'esportazione)
	Forma giuridica	—	—
	EORI	13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione)
	IVA	—	—
	Via	13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione)
	Città	13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione)
	CAP [Zip Code]	13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione)
	Paese di stabilimento	—	—
	Paese di registrazione	—	—
	E—mail	—	—
	Sito web	—	—
	Telefono	—	—
Fax	—	—	

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte C		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Autorizzazione	Tipo di autorizzazione	—	—
	Numero di autorizzazione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'esportazione)
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'esportazione)
	Status	—	—
	Substatus	—	—
	Data di emissione	—	—
	Numero della domanda	—	—
	Valevole dal	—	—
	Valevole fino al	12 03 011 000	Documento giustificativo/Data di validità (per l'esportazione)
Informazioni generali	Informazioni sull'uso finale	—	—
	Informazioni aggiuntive	—	—
	Contatti	—	—
Documenti aggiunti		—	—
Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda		—	—
Relazioni sull'uso dell'autorizzazione		—	—
Cronologia dell'autorizzazione		—	—
Autorità di rilascio	Nome	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'esportazione)
	Via e numero civico	—	—
	Codice postale	—	—
	Telefono	—	—
	E—mail	—	—

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Operatore economico	Nome	—	—
	Forma giuridica	—	—
	EORI	—	—
	IVA	—	—
	Via	—	—
	Città	—	—
	CAP [Zip Code]	—	—
	Paese di stabilimento	—	—
	Paese di registrazione	—	—
	E—mail	—	—
	Sito web	—	—
	Telefono	—	—
	Fax	—	—
Autorizzazione	Tipo di autorizzazione	—	—
	Numero di autorizzazione	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento <i>(per il transito)</i>
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per il transito)</i>
	Status	—	—
	Substatus	—	—
	Data di emissione	—	—
	Numero della domanda	—	—
Valevole dal	—	—	
Valevole fino al	12 03 011 000	Documento giustificativo/Data di validità <i>(per il transito)</i>	

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B		
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria	
Informazioni generali	Paese di origine/destinazione finale	—	—	
		Nome del paese terzo di origine	—	—
		Nome	—	—
		Codice	—	—
		Paese terzo di provenienza	—	—
		Nome	—	—
		Codice	—	—
		Paese terzo di destinazione finale	—	—
		Nome	—	—
		Codice	—	—
		Paese di ubicazione dei prodotti/regimi doganali/ informazioni sul trasporto	—	—
		Paese/i terzo/i di ubicazione attuale dei prodotti	—	—
		Nome	—	—
		Codice	—	—
		Paese/i terzo/i di ubicazione futura dei prodotti	—	—
		Nome	—	—
		Codice	—	—
		Modo di trasporto	—	—
	Punto di entrata doganale	—	—	
	Punto di uscita doganale	—	—	

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B		
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria	
Prodotti	Informazioni sull'uso finale	—	—	
	Informazioni aggiuntive	—	—	
	Contatti	—	—	
	Tipo di prodotto	—	—	
	N. della riga	12 03 013 000	Documento giustificativo/Numero di riga del prodotto nel documento <i>(per il transito)</i>	
	Descrizione	18 05 000 000	Descrizione delle merci <i>(per il transito)</i>	
	Specifiche tecniche	—	—	
	Uso finale dichiarato	—	—	
	Regolamento/Base giuridica	—	—	
	Codice del prodotto nell'elenco di controllo	—	—	
	Codice NC	18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per il transito)</i>	
			18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per il transito)</i>
			18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per il transito)</i>
	Codice CAS	—	—	
	Valore	—	Dato UE SWE—C <i>(per il transito)</i>	
Quantità	—	Dato UE SWE—C <i>(per il transito)</i>		
Metodo di consumo del prodotto	—	—		
Riservato all'ufficio doganale	—	—		
Documenti aggiunti	—	—		

Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Sezioni	Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Partner commerciali	Tipo	—	—
	Nome	—	—
	Identificativo nazionale	—	—
	IVA	—	—
	Indirizzo	—	—
	Telefono	—	—
	Fax	—	—
	Azioni	—	—
Documenti aggiunti		—	—
Condizioni per l'uso dell'autorizzazione		—	—
Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda		—	—
Relazioni sull'uso dell'autorizzazione		—	—
Cronologia dell'autorizzazione		—	—
Autorità di rilascio	Nome	12 03 010 000	Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (<i>per il transito</i>)
	Via e numero civico	—	—
	Codice postale	—	—
	Telefono	—	—
	E—mail	—	—

4. Conformità dei prodotti

Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero dell'articolo	Nome dell'articolo	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Allegato I	Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1	—	—
1	Dati provenienti dai sistemi doganali nazionali, compresi i dati delle dichiarazioni doganali, se disponibili	—	—
1.1	Informazioni sulle merci		
1	Codice di classificazione doganale, compreso il codice della sottovoce del sistema armonizzato, il codice della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) e il codice TARIC	18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'importazione)</i>
		18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per l'importazione)</i>
2	Descrizione delle merci	18 05 000 000	Descrizione delle merci <i>(per l'importazione)</i>
3	Massa delle merci	18 01 000 000	Massa netta <i>(per l'importazione)</i>
4	Quantità delle merci	18 02 000 000	Unità supplementari <i>(per l'importazione)</i>
5	Documenti giustificativi pertinenti	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento <i>(per l'importazione)</i>
		12 03 002 000	Documento giustificativo/Tipo <i>(per l'importazione)</i>
		12 04 002 000	Riferimento aggiuntivo/Tipo <i>(per l'importazione)</i>
1.2	Informazioni sugli operatori economici		
6	Esportatore	13 01 000 000	Esportatore <i>(per l'importazione)</i>
		13 01 016 000	Esportatore/Nome <i>(per l'importazione)</i>
		13 01 017 000	Esportatore/Numero di identificazione <i>(per l'importazione)</i>
		13 01 018 000	Esportatore/Indirizzo <i>(per l'importazione)</i>

Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero dell'articolo	Nome dell'articolo	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
		13 01 018 019	Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
		13 01 018 020	Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
		13 01 018 021	Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
		13 01 018 022	Esportatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
7	Venditore	13 08 000 000	Venditore (per l'importazione)
		13 08 016 000	Venditore/Nome (per l'importazione)
		13 08 017 000	Venditore/Numero di identificazione (per l'importazione)
		13 08 018 000	Venditore/Indirizzo (per l'importazione)
		13 08 018 019	Venditore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
		13 08 018 020	Venditore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
		13 08 018 021	Venditore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
		13 08 018 022	Venditore/Indirizzo/Città (per l'importazione)
8	Importatore	13 04 000 000	Importatore (per l'importazione)
		13 04 016 000	Importatore/Nome (per l'importazione)
		13 04 017 000	Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione)
		13 04 018 000	Importatore/Indirizzo (per l'importazione)
		13 04 018 019	Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
		13 04 018 020	Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
		13 04 018 021	Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
		13 04 018 022	Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione)

Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero dell'articolo	Nome dell'articolo	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
9	Acquirente	13 09 000 000	Acquirente (per l'importazione)
		13 09 016 000	Acquirente/Nome (per l'importazione)
		13 09 017 000	Acquirente/Numero di identificazione (per l'importazione)
		13 09 018 000	Acquirente/Indirizzo (per l'importazione)
		13 09 018 019	Acquirente/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
		13 09 018 020	Acquirente/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
		13 09 018 021	Acquirente/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
		13 09 018 022	Acquirente/Indirizzo/Città (per l'importazione)
10	Dichiarante	13 05 000 000	Dichiarante (per l'importazione)
		13 05 016 000	Dichiarante/Nome (per l'importazione)
		13 05 017 000	Dichiarante/Numero di identificazione (per l'importazione)
		13 05 018 000	Dichiarante/Indirizzo (per l'importazione)
		13 05 018 019	Dichiarante/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione)
		13 05 018 020	Dichiarante/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
		13 05 018 021	Dichiarante/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione)
		13 05 018 022	Dichiarante/Indirizzo/Città (per l'importazione)
1.3	Origine e destinazione delle merci		
11	Paese di destinazione	16 03 000 000	Paese di destinazione (per l'importazione)
12	Paese di origine	16 08 000 000	Paese di origine (per l'importazione)
13	Paese di spedizione	16 06 000 000	Paese di spedizione (per l'importazione)
14	Paese dell'esportatore	13 01 018 020	Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione)
15	Modo di trasporto fino alla frontiera	19 03 000 000	Modo di trasporto alla frontiera (per l'importazione)

Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero dell'articolo	Nome dell'articolo	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
1.4	Informazioni amministrative		
16	Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN)	—	—
17	Numero di articolo	11 03 000 000	Numero di articolo <i>(per l'importazione)</i>
18	Data di accettazione della dichiarazione	15 09 000 000	Data di accettazione <i>(per l'importazione)</i>
19	Indicazione delle dichiarazioni che contengono una serie di dati ridotta	—	—
20	Ufficio doganale competente	—	—
21	Ufficio doganale di presentazione	17 09 000 000	Ufficio doganale di presentazione <i>(per l'importazione)</i>
22	Ufficio doganale di controllo	17 10 000 000	Ufficio doganale di controllo <i>(per l'importazione)</i>
23	Dati relativi alle procedure doganali	—	—
1.5	Dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali		
24	Motivi della sospensione	—	—
25	Informazioni sul prodotto	—	—
26	Atto/i giuridico/i dell'Unione cui si riferisce la presunta non conformità	—	—
27	Categoria principale di prodotti	—	—
28	Operatore economico responsabile	—	—
29	Immagini del prodotto e, se del caso, del suo imballaggio	—	—
30	Altri documenti pertinenti	—	—
31	Autorità di vigilanza del mercato	—	—
ALLEGATO II	Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)		
32	Posizione	—	—
33	Motivazioni	—	—
34	Istruzioni particolari	—	—

Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2		Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Numero dell'articolo	Nome dell'articolo	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
35	Atti giuridici dell'Unione in base ai quali è stata effettuata la valutazione	—	—
36	Categoria principale di prodotti	—	—
37	Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN)	—	—
38	Numero di articolo	11 03 000 000	Numero di articolo <i>(per l'importazione)</i>
39	Numero di registrazione nell'ICSMS	—	—
40	Informazioni di contatto dell'autorità di vigilanza del mercato competente	—	—
ALLEGATO III	Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)		
41	Decisione delle autorità doganali	—	—
42	Risposta delle autorità doganali	—	—
43	Ricorso dell'operatore economico	—	—
ALLEGATO IV	Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3		
44	Motivi della richiesta di sospensione	—	—
45	Autorità di vigilanza del mercato	—	—
46	Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN)	—	—
47	Descrizione del prodotto	—	—
48	Risposta delle autorità doganali	—	—

5. **Notifica di arrivo**

Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Persona fisica o giuridica che spedisce le partite	—	—
Nome	—	—

Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Indirizzo	—	—
Codice ISO del paese	—	—
Paese	—	—
Riferimento NOA	12 03 001 000	Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito)
	12 04 001 000	Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito)
Posto di controllo frontaliere del primo arrivo nell'Unione	—	—
Persona fisica o giuridica destinataria delle partite	—	—
Nome	—	—
Indirizzo	—	—
Luogo in cui le partite sono consegnate per essere definitivamente scaricate	—	—
Nome	—	—
Indirizzo	—	—
Codice ISO del paese	—	—
Paese	—	—
Persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile delle partite al momento della presentazione al posto di controllo frontaliere	—	—
Nome	—	—
Indirizzo	—	—
Codice ISO del paese	—	—
Paese	—	—
Documenti di accompagnamento della partita	—	—
Tipo	—	—
Codice	—	—
Paese	—	—

Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Riferimenti del documento commerciale	—	—
Data e ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliere	—	—
Paese di origine delle merci o paese in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte	—	—
Mezzo di trasporto finale	19 03 000 000	Modo di trasporto fino alla frontiera <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Identificazione	—	—
Paese in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l'Unione	—	—
Stabilimenti di origine	—	—
Nome	—	—
N. di registrazione/di riconoscimento	—	—
Indirizzo	—	—
Paese	—	—
Codice ISO del paese	—	—
Categoria di temperatura richiesta durante il trasporto	—	—
Ambiente	—	—
Refrigerato	—	—
Congelato	—	—
Numero del contenitore/numero del sigillo	—	—
N. del container	19 07 063 000	Numero di identificazione del materiale di trasporto/container <i>(per l'importazione e il transito)</i>
N. del sigillo	19 10 015 000	Sigillo/Identificativo <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Uso previsto delle merci o della loro categoria	—	—
Conformità delle merci	—	—
Destinazione prevista delle partite dopo che hanno lasciato il posto di controllo frontaliere	—	—

Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Per il mercato interno	—	—
Per il transito	—	—
Per il trasferimento verso	—	—
Per il successivo trasporto verso	—	—
Dati relativi alla destinazione controllata	—	—
Descrizione della partita	—	—
Codice NC	18 09 000 000	Codice della merce <i>(per l'importazione e il transito)</i>
	18 09 056 000	Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato <i>(per l'importazione e il transito)</i>
	18 09 057 000	Codice della merce/codice della nomenclatura combinata <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Codice TARIC	18 09 058 000	Codice della merce/codice TARIC <i>(per l'importazione)</i>
Numero del lotto	—	—
Tipo di prodotto, compreso se le merci sono destinate a essere immesse sul mercato come prodotti biologici o in conversione	—	—
Numero di pezzi o volume	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Tipo di colli	—	—
Numero di colli	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Peso netto (kg)	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Numero totale di colli	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Peso lordo totale (kg)	—	Dato UE SWE—C <i>(per l'importazione e il transito)</i>
Decisioni	—	—

Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B	
Denominazione della casella	Numero del dato	Nome del dato/della categoria
Idoneità per il trasferimento	—	—
Idoneità per il successivo trasporto verso	—	—
Idoneità per il transito	—	—
Idoneità per il mercato interno	—	—
Idoneità per le merci non conformi	—	—
Non idoneità	—	—